



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/me

Roma, 29 luglio 2021

**Spett.le
Conferenza permanente fra gli
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Delle Tre Venezie
Via Lancia 8/a
39100 Bolzano (BZ)**

Oggetto: PO 140/2021_elezioni 2021 _quesiti vari

Con la nota del 7 luglio 2021 sono stati posti una serie di quesiti in relazione alle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali e dei Comitati pari opportunità. Al riguardo si osserva quanto segue.

1. Il regolamento elettorale non prevede un sistema di voto misto, pertanto gli Ordini territoriali dovranno optare per lo svolgimento delle elezioni in presenza o da remoto. Qualora optino per l'espressione del voto in presenza, gli Ordini potranno anche decidere di avvalersi del voto per corrispondenza e di istituire seggi elettorali aggiuntivi.

Nel caso in cui si optino per il voto da remoto le elezioni si svolgeranno esclusivamente nei giorni 11 e 12 ottobre 2021 nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dal regolamento elettorale.

Gli Ordini che opteranno per il voto elettronico potranno utilizzare la piattaforma selezionata dal Consiglio Nazionale (per un approfondimento si rinvia alle informative 71, 77 e 79), il cui costo è interamente a carico del Consiglio Nazionale. Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del regolamento elettorale, gli Ordini dovranno individuare un tecnico informatico, non iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che assista a tutte le operazioni del seggio elettorale e che possa fornire la necessaria assistenza per la risoluzione di problemi informatici che dovessero porsi in relazione all'utilizzo dei dispositivi elettronici e della piattaforma informatica. Il tecnico informatico è scelto liberamente dal Consiglio dell'Ordine e può essere anche un dipendente/collaboratore dell'Ordine con le necessarie competenze per espletare le funzioni indicate. La presenza del tecnico alle operazioni del seggio elettorale si rende necessaria per risolvere i problemi tecnici (malfunzionamenti della strumentazione dell'Ordine, problemi di connessioni di rete, ausilio nell'esecuzione delle istruzioni fornite dai tecnici della piattaforma che durante le operazioni di voto presteranno assistenza ai seggi da remoto).

Come evidenziato nelle informative citate a seguito dell'avvio della procedura elettorale non sarà possibile modificare le modalità di voto.

Si evidenzia, che l'avvio della procedura elettorale si ha con la trasmissione/pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento elettorale, l'Assemblea elettorale deve essere convocata "almeno quarantacinque giorni prima della data fissata dal Consiglio Nazionale per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine". L'utilizzo del termine "almeno" deve essere inteso nel senso che la convocazione deve avvenire entro e non oltre 45 giorni prima della data delle elezioni. L'individuazione di tale termine "minimo" appare funzionale al corretto espletamento di tutte le attività preparatorie in capo all'Ordine nonché a permettere l'esercizio delle facoltà e dei diritti dei candidati e dei votanti.

L'art. 6 del regolamento elettorale, prevede che l'avviso di convocazione deve contenere una serie di informazioni, tra le quali quelle relative alle modalità di espressione del voto.

Dal complesso normativo emerge che fintanto che non spira il termine di 45 giorni antecedenti la data delle elezioni è possibile per il Consiglio dell'Ordine modificare le modalità di espressione del voto eventualmente già decise e comunicate agli iscritti, procedendo alla comunicazione di nuovo avviso di convocazione che sostituisca quello precedente e individui le nuove modalità di espressione del voto. Infatti, il termine di 45 giorni prima della data delle elezioni è stato individuato proprio per permettere al Consiglio, ai candidati e agli elettori di poter conoscere tempestivamente tutte le indicazioni necessarie collegate alle elezioni e di poter avere le tempistiche per esercitare le prerogative e i diritti riconosciuti nel Regolamento elettorale. Successivamente allo spirare di tale termine non sembra pertanto possibile rimettere un nuovo avviso di convocazione dell'assemblea modificando le modalità di voto già comunicate agli iscritti poiché di conseguenza si comprimerebbero tutti i termini e le prerogative collegate.

2. In relazione alla determinazione del numero dei seggi, si precisa che il regolamento elettorale approvato il 1° giugno 2021 dal Ministro della Giustizia, non ha innovato rispetto alle disposizioni delle precedenti tornate elettorali. Ne consegue che per determinare il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Comitato pari opportunità, i Presidenti degli Ordini dovranno far riferimento al numero degli iscritti nelle due sezioni dell'albo e nelle due sezioni dell'elenco speciale alla data di convocazione dell'assemblea elettorale. Nel numero degli iscritti non si tiene conto delle STP.
3. Il regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 1° giugno scorso, ha invece innovato in relazione all'individuazione degli aventi diritto al voto. Il nuovo regolamento "cristallizza" il diritto di elettorato attivo alla data di presentazione delle liste elettorali (11 settembre 2020). Tale data è assunta dall'art. 20, comma 2 del d.lgs. 139/2005 quale termine per consentire agli iscritti morosi di sanare la morosità e di essere ammessi al voto. Al fine di equiparare la posizione degli iscritti, in difformità rispetto al passato, è stato precisato che hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti coloro che saranno iscritti sino all'11 settembre 2021 (in passato avevano diritto al voto anche coloro che fossero stati iscritti successivamente alla data di presentazione delle liste e fino alla data delle elezioni). A tutti coloro che saranno iscritti successivamente all'invio dell'avviso di convocazione (almeno 45 giorni della data fissata per le elezioni) e fino alla data di presentazione delle liste (trenta giorni prima delle elezioni) dovrà essere data notizia dell'avviso di convocazione delle elezioni affinché gli stessi possano prendere parte alle operazioni di voto.
4. Quanto alla composizione del seggio elettorale, si precisa che l'estrazione a sorte tra quanti hanno trasmesso via pec, nei termini indicati dall'art. 7 del regolamento elettorale, la propria disponibilità a far parte del seggio deve avvenire nel corso di un'apposita seduta del Consiglio dell'Ordine. L'estrazione a sorte dei componenti del seggio potrà avvenire solo dopo la scadenza del termine per il deposito delle liste, in quanto solo a partire da tale momento si potrà accertare che coloro che hanno comunicato la loro disponibilità non siano candidati per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, del Collegio dei Revisori/Revisore Unico o del Comitato pari opportunità. La composizione del seggio elettorale, sarà comunicata oltre che al Consiglio Nazionale a tutti i componenti del seggio. Inoltre, il Consiglio dell'Ordine può valutare di dare comunicazione a tutti gli iscritti dell'avvenuta individuazione dei componenti del seggio elettorale.

L'ordine dovrà poi concordare con il Presidente del seggio l'orario di insediamento del seggio elettorale e darne comunicazione, oltre che a tutti i componenti del seggio, a tutti i candidati Presidenti ammessi alla competizione elettorale, affinché possano comunicare via pec i nomi dei rappresentanti di lista che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del regolamento elettorale, possono partecipare alle operazioni del seggio elettorale.

5. In relazione all'espressione del voto per corrispondenza nelle mani del segretario, si conferma l'attualità della risposta fornita nel PO 126/2020. L'art. 14 del nuovo regolamento elettorale, come già previsto dall'art. 13 del regolamento elettorale annullato dal TAR con sentenza n. 4706 del 22 aprile 2021, al fine di assicurare la più ampia trasparenza nelle operazioni di voto per corrispondenza, prevede che assista alle operazioni di voto almeno un candidato di ciascuna lista depositata.
La formulazione dell'art. 14, comma 4, ultimo periodo ("devono assistere") è tale da escludere che si possa precedere con le operazioni di voto in assenza della rappresentanza di tutte le liste. Si precisa che nell'ipotesi in cui il voto per corrispondenza sia espresso nelle mani del Notaio, non è necessario la presenza la presenza dei candidati delle liste depositate.
6. In relazione all'elettorato passivo per l'elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, si precisa che le candidature possono essere presentate anche dagli iscritti nella Sezione B dell'albo che godano dei diritti di elettorato attivo e che siano iscritti nel registro dei revisori legali. Per la presentazione della candidatura a revisore non è prevista né l'anzianità di iscrizione nell'albo, né l'anzianità di iscrizione nel registro dei revisori legali.
7. In relazione alla sottoscrizione delle liste si rinvia a quanto espresso in risposta al quesito dell'Ordine di Mantova (PO 106/2021)¹.
8. In merito alla durata del mandato del Consiglio dell'Ordine si rinvia a quanto espresso in risposta al quesito dell'Ordine di Viterbo (Po 127/2021)².
9. In merito al quesito relativo alla mancanza di un numero adeguato di candidature per l'elezione del Comitato pari opportunità, si osserva in via preliminare che il Comitato Pari Opportunità, quale organo del Consiglio dell'Ordine presso cui è istituito, è stato introdotto nell'ordinamento professionale dall'articolo 31-terdecies, comma 1, lett. a), D.L. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020, che lo disciplina all'art. 8, comma 1-bis D.Lgs. n. 139/2005. Il medesimo comma prevede che i CPO siano eletti con modalità stabilite con il regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale che nel caso di specie è stato approvato nella seduta del 27 maggio 2021.
Dal dato normativo richiamato emerge che i CPO sono organi necessari del Consiglio dell'Ordine e che la loro elezione sia obbligatoria.

¹ Il regolamento elettorale approvato il 1° giugno 2021 dal Ministro della Giustizia, non contiene alcuna disposizione relativa alla sottoscrizione delle liste dei candidati. Pertanto, le liste elettorali potranno essere depositate, nei termini previsti dal regolamento elettorale, senza la preventiva raccolta delle firme per la sottoscrizione.

² L'art. 9 del d.lgs. 139/2005 prevede che il mandato del Consiglio dell'Ordine abbia una durata di quattro anni. L'art. 21 dello stesso decreto, diversamente da quanto dispone l'art. 25 per il Consiglio Nazionale, non contiene alcuna precisazione in merito alla decorrenza del mandato. La durata dei primi due mandati dei Consigli degli Ordini era espressamente definita dall'art. 63 del d.lgs. 139/2005, il quale prevedeva che il primo mandato avesse durata dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e che il secondo mandato decorresse dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2016. Conseguentemente si è ritenuto che il terzo mandato dei Consigli degli Ordini potesse decorrere dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2020. A causa del ricorso presentato per l'annullamento del regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020 e della conseguente sospensione cautelare delle elezioni territoriali disposta dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9208 del 18 dicembre 2020, i Consigli degli Ordini insediatisi nel gennaio 2017 sono ancora in carica e operano in regime di proroga. I nuovi Consigli degli Ordini che saranno eletti con le elezioni dell'11 e 12 ottobre 2021 dovranno espletare il loro completo mandato quadriennale che potrà decorrere formalmente dal 13 ottobre 2021 e scadere, conseguentemente, il 12 ottobre 2025.

Pertanto, nel caso in cui non pervenga alcuna candidatura per l'elezione del CPO, il Consiglio dell'Ordine dovrà provvedere ad indire nuove elezioni finalizzate alla nomina del CPO, sollecitando gli iscritti a presentare le candidature.

Nel caso in cui pervengano un numero di candidature inferiori al numero dei componenti del collegio e vengano pertanto eletti componenti del CPO un numero di membri inferiori a quelli da eleggere (4 o 6, con esclusione del membro nominato dal Consiglio dell'Ordine), si ritiene che possa farsi luogo ad elezioni suppletive, con le stesse modalità previste per la prima elezione. Si deve altresì osservare che nulla vieta al collegio di iniziare a svolgere le proprie attività se il numero degli eletti alla prima votazione – superiore alla maggioranza dei componenti – ne consente la valida costituzione.

10. Quanto al componente del Comitato pari opportunità designato dal Consiglio dell'Ordine, si osserva in via preliminare che, in base all'art. 4 del Regolamento per la costituzione e l'elezione dei CPO approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 27 maggio 2021, il CPO si compone di 5 o 7 membri (in base al numero degli iscritti nell'albo), tutti iscritti nelle due sezioni dell'Albo, di cui uno è designato dal Consiglio dell'Ordine, mentre gli altri (4 o 6) devono essere eletti.

Il membro nominato dal Consiglio dell'Ordine assume di diritto, ai sensi dell'art. 5 del detto Regolamento, la presidenza del CPO e al Presidente sono riconosciuti i seguenti poteri: rappresenta il CPO medesimo, convoca e presiede le riunioni, formula l'ordine del giorno delle riunioni e riferisce al Consiglio dell'Ordine in merito alle iniziative intraprese.

All'art. 9 del Regolamento è inoltre previsto che la carica di componente del CPO sia incompatibile con quella di: *"a) componente del Consiglio dell'Ordine, salvo che per il caso del membro designato dal Consiglio dell'Ordine"*. La circostanza che nelle incompatibilità con la carica di componente del CPO vi sia quella di componente del Consiglio dell'Ordine, con espressa salvezza per la designazione effettuata dal Consiglio dell'Ordine, fa ritenere che il Consiglio dell'Ordine debba scegliere il membro da nominare al proprio interno.

Depone nel medesimo senso anche la circostanza che l'elezione dei membri del CPO e del Consiglio dell'Ordine siano strettamente collegate tra loro in quanto da un lato il CPO ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis D.Lgs. n. 139/2005 è istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine e decade in caso di scioglimento di questo, e dall'altro lato il Regolamento per l'elezione dei CPO all'art. 4, comma 1 prevede espressamente che questo venga eletto e rinnovato in occasione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine.

Oltre ciò non può non evidenziarsi la circostanza che sia lo stesso Presidente del CPO a dover mantenere informato il Consiglio dell'Ordine sulle attività poste in essere.

Inoltre, non può trascurarsi che la presidenza del CPO spetta al componente non eletto designato dall'Ordine. Nel caso in cui tale componente non fosse anche un Consigliere (eletto) dell'Ordine ci troveremmo di fronte ad una norma stridente la natura di organo elettivo del CPO, quale organo espressivo della volontà degli iscritti all'albo, per come disciplinato dall'art. 8, comma 1-bis D.Lgs. n. 139/2005 e dal Regolamento.

11. Infine, per quanto attiene al termine per la designazione del Presidente del Comitato pari opportunità da parte del Consiglio dell'Ordine, si precisa che la norma contenuta nell'art. 4, comma 3 del Regolamento è volta a garantire la piena e immediata operatività del CPO. Conseguentemente, i Consigli degli Ordini non appena insediati dovranno procedere, oltre che con la nomina delle cariche interne, anche con la designazione del Consigliere che assumerà la Presidenza del Comitato pari opportunità.

Si ricorda, inoltre, che l'operatività dei Consigli degli Ordini non è in alcun modo legata allo spirare del termine per la presentazione dei reclami contro i risultati elettorali.

Cordiali saluti

Massimo Miani

